




ROMA CAPITALE

Dipartimento  
Programmazione e Attuazione Urbanistica  
Ufficio Condono Edilizio  
Direzione



Ordine di Servizio n. 961 del 7.11.2011

Oggetto: **Determinazioni in ordine al vincolo aeroportuale area P. P. zona "O" Piana del Sole**

Premesso:

che in relazione alla presenza di aeroporti sul territorio risulta necessario verificare due aspetti riconducibili a:

- Piano di Rischio aeroportuale
- Superfici di tutela dello spazio aereo in avvicinamento all'aeroporto o in allontanamento da esso.

che con riferimento al primo aspetto di tutela:

la riforma del codice della navigazione sancita con il Decreto legislativo n. 96/2005 art. 707 (determinazioni delle zone soggette a limitazioni) recita: - "Al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea, l'ENAC individua le zone da sottoporre a vincolo nelle aree limitrofe agli aeroporti e stabilisce le limitazioni relative agli ostacoli per la navigazione aerea ed ai potenziali pericoli per la stessa, conformemente alla normativa tecnica internazionale... (omissis)... le zone di cui al primo comma e le relative limitazioni sono indicate dall'ENAC su apposite mappe pubblicate mediante deposito nell'ufficio del comune interessato";

in tal senso l'ENAC ha trasmesso ai Comuni le Linee Guida per la formazione dei Piani di Rischio aeroportuale previsti dal Cap. 6 del predetto D.L.gvo la cui compilazione è fra le competenze dei comuni sul cui territorio ricade l'impianto aeroportuale;

in occasione della formazione del Piano di Rischio il Comune di Fiumicino ha coinvolto anche una quota del territorio comunale di Roma Capitale che ricomprende parte dell'area della zona "O" Piana del Sole;

Roma Capitale è in procinto di redigere piani di rischio e del traffico aereo degli impianti aeroportuali sul proprio territorio ed in tal senso ha recentemente ricevuto la documentazione di supporto da parte dell'ENAC;

tale piano di rischio, secondo le linee guida sviluppate dall'ENAC, farà salva tutta l'edificazione esistente in linea con le finalità attribuite ai Piani di rischio dal Codice della Navigazione che prevede di poter condizionare lo sviluppo futuro del territorio coinvolto senza intervenire sullo sviluppo già attuato.

In base a quanto disposto dall'art. 707 dal codice di navigazione e dal punto 6.2 del Regolamento ENAC, approvato nel 2008 "le limitazioni derivanti dall'attuazione dei piani di rischio, adottati in base al presente paragrafo, si applicano alle nuove opere e alle nuove attività da insidiare nel territorio circostante l'aeroporto

e che pertanto le istanze di concessione in sanatoria presentate ai sensi delle leggi 47/85, 724/94 326/03 che ricadono nella fascia di rispetto vincolo aeroportuale non possono più essere assunte come rientranti nei casi previsti dall'art. 32 legge 47/85 e s.m.i.

vista la nota Enac protocollo n. 0133415 del 17.10.2011 pervenuta con prot. 52092 del 24.11.2011 nella quale l'ENAC stessa afferma in ordine alle istanze di condono "... pertanto Codesto Dipartimento potrà concludere i procedimenti di condono edilizio in via autonoma sulla base della documentazione tecnica predetta interessando la scrivente esclusivamente per i casi dei manufatti che risultino interferenti con le superfici e/o costituiscano pericolo per la navigazione aerea e necessitanti di eventuale deroga".

che con riferimento al secondo aspetto di tutela:

il regolamento citato, pervenuto da ENAC quale linee guida per la formazione dei Piani di Rischio, configura, negli elaborati specifici, tutte le superfici di tutela dello spazio aereo in avvicinamento all'aeroporto o in allontanamento da esso;

nell'area in tema (Piana del Sole) la quota media di campagna è pari a circa 2 metri s.l.m. e le quote delle superfici di vincolo sono situate a livello 48 metri s.l.m.;

tutti gli abusi edilizi riguardano quote ben inferiori (circa 12 metri più 2 metri s.l.m. = 14 metri s.l.m.) alla quota medesima e quindi non rilevano anche considerando la natura del vincolo aeroportuale che è da intendersi quale volume di tutela, non gravante le superficie in proiezione a terra;

verificato pertanto che in nessun caso gli abusi possano incidere su tali inviluppi

Si dispone

che i condoni relativi ad abusi edilizi che rientrano nelle fattispecie sopra richiamate non debbano essere soggette a parere Enac ai sensi dell'art. 32 legge 47/85.

**Il Direttore**  
**Ing. Antonello Fatello**